



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 02 - FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROF.LE, ACCREDITAMENTO,
SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 26/02/2020

Numero Registro Dipartimento: 828

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2445 del 05/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 214 DEL 19 MAGGIO 2017.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. n. 19/2001 " Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 186 del 21 maggio 2019 "D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019: "Struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio";

Vista la D.G.R. n. 228 del 06 giugno 2019, con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", il Dott. Roberto Cosentino;

Visto il D.P.G.R. n. 76 del 10 giugno 2019 di conferimento incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali al Dott. Roberto Cosentino;

Vista la D.G.R. n. 512 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto "nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione dei Dirigenti" Dipartimenti regionali;

Vista la D.G.R. n. 513 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto "nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti",

Visto il D.D.G. n. 14003 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto "Delibere di giunta regionale n. 512 e 513 del 31/10/2019. adempimenti dipartimento lavoro, formazione e politiche sociali: conferimento incarichi dirigenziali non apicali", con il quale è stato conferito all'avv. Antonietta Trotta l'incarico del Settore n. 2 – "Formazione e Istruzione Professionale, Accreditamento, Servizi Ispettivi";

Visto l'Accordo del 17 aprile 2019 - Rep. atti n. 65/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.183 del 06-08-2019;

Vista la DGR n. 4 della seduta del 21 gennaio 2020, con la quale la Regione Calabria ha recepito l' Accordo Rep. Atti 65/CSR 17/04/2019, inerente i criteri di formazione dell'ispettore centri controllo privati autorizzati revisione veicoli a motore e loro rimorchi, di cui all'art. 13 decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 19/05/2017, n. 214;

Dato atto che l'erogazione dei corsi di formazione teorico-pratici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del sopra citato Accordo è devoluta ai soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato che è necessario uniformare i percorsi formativi su tutto il territorio regionale predisponendo apposito Disciplinare;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del Disciplinare per la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

Su proposta del Dirigente del Settore, avv. Antonietta Trotta, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla funzionaria, titolare di P.O., dott.ssa Rita Le Piane;
Dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;
Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto da parte del responsabile di procedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
- di approvare il Disciplinare per la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

LE PIANE RITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TROTTA ANTONIETTA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

“Disciplinare per la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017”.

Art. 1

(Soggetti che erogano i corsi di formazione)

I corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, sono erogati dalla Regione Calabria attraverso soggetti accreditati, in conformità a quanto indicato all’articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

Art. 2

(Soggetti e requisiti per l’accesso alla formazione)

L’accesso ai corsi di formazione teorico-pratici è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti inerenti il titolo di studio, l’esperienza maturata nell’ambito dei veicoli stradali e la cittadinanza.

1) Il titolo di studio, identificato sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all’ordinamento universitario dovrà essere uno tra i seguenti:

- a) diploma di liceo scientifico;
- b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
- d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
- f) diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”.
- g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

In caso di titoli di studio rilasciati dalla scuola secondaria di secondo grado o accademici, comparabili a quelli indicati dall’Accordo, non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

Per i titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibita la Dichiarazione di Valore o l’Attestato di Comparabilità del titolo estero.

2) L’esperienza nell’ambito dei veicoli stradali, dichiarata ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e comprovata da idonea documentazione, deve essere relativa prevalentemente ai veicoli stradali ovvero a prove tecniche anche di natura sperimentale e maturata con le seguenti modalità, anche in combinazione tra loro:

- Periodi di tirocinio;
- Periodi di lavoro;
- Periodi di ricerca;

Presso:

- Officine di autoriparazione (Legge n. 122 del 05/02/1992);
- Centri di controllo;
- Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale del periodo attestante l'esperienza è correlata al titolo di studio ed è pari a:

- Tre anni per soggetti con diplomi;
- Sei mesi per soggetti con laurea.

3) Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità (art. 240 c.1 lettera d) del DPR n. 495 del 16/12/1992).

Ai candidati che non sono cittadini italiani viene richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Art. 3

(Modalità della formazione)

La formazione a distanza ovvero in modalità e-learning non è consentita.

La formazione è erogata in aula (lezione frontale) per la parte teorica e presso Centri di revisione autorizzati per l'esecuzione, in affiancamento, di controlli tecnici.

Il percorso formativo è strutturato in moduli.

La presenza minima in ciascuno dei moduli formativi non può essere inferiore all'80% del monte ore del modulo.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per un massimo del 10% del monte ore del corso, a seguito di richiesta adeguatamente motivata, per i moduli A, B e C.

Il corpo docente deve essere costituito da soggetti laureati, con indirizzo pertinente alla materia d'insegnamento ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitati alla revisione dei veicoli.

Art. 4

(Struttura e durata dei corsi di formazione)

I corsi hanno carattere teorico e pratico e sono strutturati a moduli:

MODULO A

Modulo di formazione teorica della durata di 120 ore, come descritto nell'allegata Tabella 1:

Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti: 54 ore; Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicoli: 26 ore; Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli: 40 ore.

Al termine del modulo A, previo superamento di una prova finale, sostenuta innanzi ad una Commissione composta da un funzionario della Regione Calabria che la presiede e da due docenti interni, sarà rilasciato un

attestato di frequenza e profitto, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 18/85, dove sono riportate anche le ore di assenza.

Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del Modulo A, i candidati accedono alla frequenza del Modulo B.

Sono esonerati dalla frequenza al percorso formativo del modulo coloro i quali sono in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica o laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale ed accedono direttamente al Modulo B.

MODULO B per ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI LEGGERI

Modulo di formazione teorico-pratico della durata di 176 ore, come descritto nell'allegata Tabella 2:

Modulo B1: Tecnologia automobilistica: 74 ore

Modulo B2: Metodi di prova: 70 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato)

Modulo B3: Procedure amministrative: 32 ore.

Accedono al Modulo B anche coloro i quali sono esonerati dalla frequenza del percorso formativo del Modulo A perché in possesso di laurea triennale in ingegneria meccanica o laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale.

Le ore dedicate alle prove pratiche nei moduli B1 e B2, da eseguire presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, non devono superare il 15% del monte ore totali del modulo, comprese le ore di affiancamento.

Al termine del modulo B, previo superamento di una prova finale, sostenuta innanzi ad una Commissione composta da un funzionario della Regione Calabria che la presiede e da due docenti interni, sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 18/85, dove sono riportate anche le ore di assenza.

Acquisito l'attestato di frequenza e di profitto del Modulo B, per la revisione dei veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate, l'allievo può accedere all'esame di abilitazione presso il competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) (Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. Superato l'esame di abilitazione il candidato diviene "Ispettore per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate",

MODULO C per ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI PESANTI

Modulo di formazione teorico-pratico con durata di 50 ore, come descritto nell'allegata Tabella 3:

Modulo C1: Tecnologia automobilistica: 20 ore

Modulo C2: Metodi di prova: 30 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato abilitato anche per i veicoli pesanti)

Le ore dedicate alle prove pratiche coincidono con il monte ore di affiancamento. Il corso è rivolto a coloro i quali alternativamente:

- abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al Modulo B;
- siano ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214/2017.

Al termine del Modulo C, previo superamento di una prova finale, sostenuta innanzi ad una Commissione composta da un funzionario della Regione Calabria che la presiede e da due docenti interni, sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 18/85, dove sono riportate anche le ore di assenza.

Tale attestato consente di accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (veicoli pesanti) presso il competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q)

(Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

Art. 5

(Fascicolo del candidato e dell'ispettore)

Il soggetto che accede ai percorsi formativi di cui all'art. 4 è tenuto a costituire e aggiornare il proprio Fascicolo del candidato che deve contenere:

- a) titolo di studio;
- b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
- c) attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 4.

L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:

- a) le abilitazioni conseguite;
- b) gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui al successivo articolo 7.

ART. 6

(Conclusioni del processo di formazione ed esame di abilitazione)

Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 4, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q) (Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 5, comma 1.

L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.

L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 4.

Qualora il candidato superi positivamente l'esame di abilitazione, l'Organismo di Supervisione procede a richiedere, all'Autorità competente (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti-dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale-Direzione Generale per la motorizzazione), la Registrazione dell'ispettore, nella quale sono indicate le categorie di veicoli per cui l'ispettore è abilitato.

L'ispettore non può operare sino alla registrazione o alla conferma che questa sia avvenuta.

ART. 7

(Corsi di aggiornamento)

Gli ispettori che hanno acquisito l'abilitazione sono tenuti, al fine di mantenere il titolo abilitativo, a frequentare i corsi di aggiornamento, che sono relativi a innovazioni tecniche o modifiche alla regolamentazione di settore.

I corsi hanno le seguenti caratteristiche minime:

- a) Cadenza triennale;
- b) Durata minima di 20 ore;
- c) Frequenza minima 90% del monte ore del corso.

L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

I corsi di aggiornamento sono erogati dai soggetti formatori di cui all'art. 1, i quali, alla fine del corso di aggiornamento, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze (che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste) e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

ART. 8

(Adeguamento degli Ispettori già abilitati ex Responsabili tecnici)

Gli ispettori già abilitati alla data del 20/05/2018 o che hanno frequentato i corsi di abilitazione entro tale data e sostenuto l'esame con esito positivo entro il 31/08/2018 (Art. 13 c.2 - DM 214 19/05/2017), sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di cui all'art. 7, annotandoli sul relativo fascicolo e a decorrere secondo il calendario fissato con decreto dell'autorità competente.

ART 9

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare occorre fare riferimento all'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019 e alla L.R. n. 18/85.

Tab. 1

MODULO A		Ore 120
MATERIA		
Modulo A1 : Tecnologia dei veicoli circolanti	Ore	
A) Principi della dinamica;	4	
B) Principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica;	4	
C) Sistemi di riferimento;	2	
D) Forze interessate;	2	
E) Moti dei corpi sotto sistemi di forze;	3	
F) Lavoro ed energia;	3	
G) Misure meccaniche;	3	
H) Cinematica e dinamica ruota terreno;	2	
I) Aderenza durante il moto;	2	
J) Tecnologia dei veicoli a motore;	4	
K) Tecnica motoristica;	3	
L) Meccanica del pneumatico;	2	
M) Modelli di handling;	2	
N) Sistemi di frenatura, di sospensione e di trasmissione del moto;	3	
O) Componentistica;	2	
P) Dispositivi ed impianti principali;	2	
Q) Dinamica dei veicoli terrestri;	3	
R) Avviamento e marcia;	2	
S) Frenatura;	2	
T) Effetti e interazioni con pneumatici;	2	
U) Freni e sospensione;	2	
Totale Ore Modulo A1	54	

Modulo A2 : Materiali e propulsione dei motori	Ore
A) Principi di fisica tecnica	2 ore
B) Motori a combustione interna	2 ore

C) costituzione e funzionamento	2 ore
D) tipologie di propulsori	2 ore
E) motori ibridi	2 ore
F) curve di potenza e di coppia	2 ore
G) rendimenti	2 ore
H) cicli termodinamici	2 ore
I) materiale e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali	2 ore
J) tecnologia meccanica	2 ore
K) materiali e loro caratteristiche	2 ore
L) comportamento meccanico dei materiali	2 ore
M) costruzioni di auto e motoveicoli	2 ore
Totale ore Modulo A2	26

Modulo A3 : Caratteristiche accessorie dei veicoli	Ore
A) Cenni di elettronica;	1
B) Diodi;	1
C) Transistor;	1
D) Dispositivi fotosensibili;	2
E) Circuiti integrati;	1
F) Integrati digitali;	1
G) Logiche digitali;	1
H) Numerazione decimale e binaria;	2
I) Rappresentazione esadecimale;	2
J) Digitalizzazione di grandezze;	1
K) Memorie fisiche;	1
L) Struttura del microcomputer;	3
M) Memorizzazione dei dati;	1
N) Dati dell'iniezione;	2
O) Parametri;	1
P) Mappatura;	1
Q) Riprogrammazione;	1
R) Impianti elettrici;	3
S) Macchine elettriche;	3
T) Misure elettriche;	1
U) Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi;	8

V) Applicazioni IT.	2
Totale ore Modulo A3	40

Tab. 2

MODULO B Ore 176	
MATERIA	
Modulo B1 : Tecnologia automobilistica	Ore
A) Sistemi di frenatura;	8
B) Sterzo;	6
C) Campi visivi;	8
D) Installazione delle luci, impianti di illuminazione e componenti elettronici;	10
E) Assi, ruote e pneumatici;	10
F) Telaio e carrozzeria;	8
G) Rumori ed emissioni;	8
H) Requisiti aggiuntivi per i veicoli speciali;	8
I) Sistemi IT di bordo.	8
Totale ore Modulo B1	74

Modulo B2 : Metodi di prova (Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato)	
A) Ispezioni visive sul veicolo;	14 ore
B) Valutazione delle carenze;	12 ore
C) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo;	14 ore
D) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare;	14 ore
E) Metrologia applicabile alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	16 ore
Totale ore Modulo B2	70
Modulo B3 : Procedure amministrative	
A) Sistemi di gestione della qualità (norme iso);	8 ore
B) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione;	8 ore
C) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio;	6 ore
D) Centri di controllo: verifiche ispettive;	5 ore
E) Applicazioni it relative ai controlli ed all'amministrazione	5 ore

Totale ore Modulo B3	32
-----------------------------	-----------

Tab. 3

MODULO C Ore 50	
(Per coloro che vogliono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate secondo quanto previsto dalle vigenti normative)	
MATERIA	
Modulo C1 : Tecnologia automobilistica	Ore
A) Sistemi di frenatura misti;	2
B) Sterzo;	2
C) Campi visivi;	2
D) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici;	3
E) Assi, ruote e pneumatici;	3
F) Telaio e carrozzeria;	2
G) Rumori ed emissioni;	2
H) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari;	2
I) Sistemi IT di bordo.	2
Totale ore Modulo C1	20

Modulo C2: Metodi di prova	
A) Ispezioni visive sul veicolo;	6 ore
B) Valutazione delle carenze;	6 ore
C) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo;	6 ore
D) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare;	6 ore
E) Metrologia applicabile alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione;	6 ore
Totale ore Modulo C2 (Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato)	30